



Privacy e trattamento dei dati sui social media


Avv. Francesco Paolo Micozzi

Webinar 28 Ottobre 2020 - ore 12:00-13:30

Presentiamoci...




- **Avvocato cassazionista - Array.eu**
- **Cattedra di Informatica Giuridica - UniPG**
- **Module Leader - Jean Monnet - CIBER - UniPG**
- **Master I liv. "Data protection, Cybercrime e Digital Forensics" - UniPG**
- **Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari**
- **Commissione Privacy CNF**
- **CINI - Cyber Security National Lab - UniPG**
- **GdL della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense (FIIF) presso il Consiglio Nazionale Forense**
- **CCBE - CNF - GdL Surveillance (Bruxelles)**

A hand is shown drawing a red flowchart on a blue grid background. The flowchart consists of several rectangular boxes connected by lines, with a solid red circle at the start of a line on the left. The text is overlaid on this background.

Introduzione: profili rilevanti della PA Social

Alcuni profili rilevanti per la PA che si affaccia sui social network:

- ☑ norme sulla comunicazione istituzionale;
- ☑ **norme in materia di trasparenza della PA;**
- ☑ norme sul diritto d'autore (acquisizione e/o pubblicazione di contenuti; licenze; opendata);
- ☑ **norme del codice di comportamento (DPR 62/2013);**
- ☑ Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005);
- ☑ Norme in tema di accessibilità;
- ☑ condizioni d'uso del social network (TOS);
- ☑ Social media policy (eventuali);
- ☑ **Norme sulla protezione dei dati personali**



A hand is shown on the right side of the image, holding a red marker and drawing a red flowchart on a blue grid background. The flowchart consists of several rectangular boxes connected by lines, with a solid red circle at the start of a line on the left. The text is overlaid on this background.

Protezione dei dati personali: premessa


RISCHIO!?

GDPR

Regolamento (UE) 2016/679

Codice Privacy

(D.Lgs. 196/03 come modificato da D.Lgs. 101/18)



Distighiamo le attività online



A hand is shown drawing a red maze on a blue grid background. The maze consists of several interconnected paths and dead ends. The text "Comunicazione su web e sui social media e privacy" is overlaid in white on the maze.

Comunicazione su web e sui social media e privacy

1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

[...]

3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1.

4. Si intende per:

a) “comunicazione” [...];


b) “**diffusione**”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

1. Gli **obblighi di pubblicazione** dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, **comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi** attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. [...]

3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di **dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare** ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla **indicazione in forma anonima** dei dati personali eventualmente presenti.

A hand is shown drawing a red path on a blue grid background. The path starts with a solid red circle on the left and moves through several right-angled turns, ending in an arrowhead pointing to the right. The text is overlaid on this graphic.

***Informativa per i profili
social della PA?***



Art. 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

Art. 14 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

Art. 15 - Diritto di accesso dell'interessato

Art. 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) **l'identità e i dati di contatto del titolare** del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i **dati di contatto del responsabile della protezione dei dati**, ove applicabile;
- c) le **finalità del trattamento** cui sono destinati i dati personali nonché la **base giuridica del trattamento**;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i **legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi**;
- e) gli **eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari** dei dati personali;
- f) ove applicabile, **l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione** o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il **riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili**.

Art. 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il **periodo di conservazione** dei dati personali **oppure**, se non è possibile, i **criteri** utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'**esistenza del diritto dell'interessato** di chiedere al titolare del trattamento l'**accesso** ai dati personali e la **rettifica** o la **cancellazione** degli stessi o la **limitazione** del trattamento che lo riguardano o di **opporvi** al loro trattamento, oltre al diritto alla **portabilità dei dati**;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del **diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento** senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il **diritto di proporre reclamo** a un'autorità di controllo;
- e) **se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale** oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e **se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali** nonché le **possibili conseguenze della mancata comunicazione** di tali dati;
- f) l'**esistenza di un processo decisionale automatizzato**, compresa la **profilazione** di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla **logica utilizzata**, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Art. 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare **ulteriormente** i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui **l'interessato dispone già delle informazioni.**

39 In tale contesto, si deve ritenere che **l'amministratore di una fanpage presente su Facebook**, quale la Wirtschaftsakademie, **partecipa, attraverso la propria azione d'impostazione dei parametri, in funzione, segnatamente, del suo pubblico destinatario nonché di obiettivi di gestione o promozione delle sue attività, alla determinazione delle finalità e degli strumenti del trattamento dei dati personali dei visitatori della sua fanpage. Pertanto, tale amministratore deve essere, nella fattispecie, qualificato come responsabile di tale trattamento, all'interno dell'Unione, assieme alla Facebook Ireland, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46.**


[\(ECJ, causa C-210/16\)](#)



***Il terremoto della sentenza
ECJ "Schrems II"***

Premessa: trasferimento transfrontaliero di dati personali. Decisione di adeguatezza

I trasferimenti di dati personali **verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo** (SEE, ossia UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o verso un'organizzazione internazionale sono consentiti a condizione che l'adeguatezza del Paese terzo o dell'organizzazione sia riconosciuta tramite decisione della Commissione europea
(art. 45 GDPR)



- Andorra
- Argentina
- Canada (organizzazioni commerciali)
- Isole Faroe
- Guernsey
- Israele
- Isola di Man
- Giappone
- Isola di Jersey
- Nuova Zelanda
- Svizzera
- Uruguay
- L'ultima decisione di adeguatezza SEE-USA era la n. 2016/1250 (il "privacy shield") invalidata dalla [sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2020, nella causa C-311/18 \("Schrems II"\)](#)

Altre “Garanzie Adeguate” per il trasferimento transfrontaliero

In assenza di tale decisione, il trasferimento è consentito ove il titolare o il responsabile del trattamento forniscano **garanzie adeguate** che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati (art. 46 del Regolamento UE 2016/679). Al riguardo, possono costituire garanzie adeguate:

senza autorizzazione da parte del Garante:

- gli strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici (art. 46, par. 2, lett. a);
- le norme vincolanti d’impresa (art. 46, par. 2, lett. b)
- **le clausole tipo** (art. 46, par. 2, lett. c e lett. d)
- i codici di condotta (art. 46, par. 2, lett. e)
- i meccanismi di certificazione (art. 46, par. 2, lett. f)

previa autorizzazione del Garante:

- le clausole contrattuali ad hoc (art. 46, par. 3, lett. a)
- gli accordi amministrativi tra autorità o organismi pubblici (art. 46, par. 3, lett. b)

In assenza di ogni altro presupposto, è possibile trasferire i dati personali in base ad alcune deroghe che si verificano in specifiche situazioni (art. 49 del Regolamento UE 2016/679).

Il caso Schrems vs Facebook



Cronistoria

26.7.2000
Decisione
2000/520/CE
Safe Harbour

25.6.2013
Schrems presenta la
denuncia al
Commissario contro
Facebook

8.7.2016
Dec. 2016/1250
Privacy Shield

25.5.2018
Piena efficacia al
GDPR e abrogazione
della 95/46/CE

E adesso?

5.2.2010
Dec. 2010/87/UE
**Decisione CPT su
SCC**

6.10.2015
Sentenza Schrems I
**Invalida il Safe
Harbour**

16.12.2016
Dec. Esec.
2016/2297
(modifica Dec. CPT)

16.7.2020
Sentenza CGUE
Schrems II
(C-311/18)



Direttiva 95/46/CE

GDPR

Cosa dice la CGUE in “Schrems II”

Nella denuncia così riformulata, presentata il 1° dicembre 2015, il sig. Schrems ha fatto valere, in particolare, che il diritto statunitense impone a Facebook Inc. di mettere a disposizione delle autorità statunitensi, quali la National Security Agency (NSA) e le Federal Bureau of Investigation (FBI), i dati personali che le sono trasferiti. Egli ha sostenuto che, poiché tali dati sono utilizzati nell’ambito di diversi programmi di sorveglianza in modo incompatibile con gli articoli 7, 8, e 47 della Carta, la decisione CPT non può giustificare il trasferimento dei suddetti dati verso gli Stati Uniti. Il sig. Schrems ha pertanto chiesto al Commissario di vietare o di sospendere il trasferimento dei suoi dati personali verso Facebook Inc.

Irricevibile perché oggi c'è il GDPR...?

Per quanto riguarda l'eccezione sollevata da Facebook Ireland, tale società osserva che le disposizioni della direttiva 95/46 sulle quali si fondano le questioni pregiudiziali sono state abrogate dal RGPD.

A tal riguardo, pur se è vero che, in forza dell'articolo 94, paragrafo 1, del RGPD, la **direttiva 95/46 è stata abrogata con effetto dal 25 maggio 2018**, essa era ancora in vigore al momento della formulazione, il 4 maggio 2018, della presente domanda di pronuncia pregiudiziale pervenuta alla Corte il 9 maggio 2018. Inoltre, l'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, gli articoli 25 e 26 nonché l'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46, ai quali fanno riferimento le questioni pregiudiziali, sono stati sostanzialmente ripresi, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafo 2, nonché agli articoli 45, 46 e 58 del RGPD. Occorre, inoltre, ricordare che **la Corte ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell'Unione che possano essere necessarie ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie per le quali sono stati aditi, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici** (sentenza del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C-897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). [...]

Seconda e sesta questione

Qual è il livello di protezione richiesto dall'articolo 46, paragrafo 1, e dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del RGPD nell'ambito di un trasferimento di dati personali verso un paese terzo effettuato sulla base di **clausole tipo di protezione dei dati (SCC)**.

Risposta: tali **garanzie adeguate** devono essere idonee a garantire che le persone i cui dati personali sono trasferiti verso un paese terzo sulla base di clausole tipo di protezione dei dati godano, come nell'ambito di un trasferimento fondato su una decisione di adeguatezza, di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione.

Quale livello di protezione?

nei limiti in cui, da un lato, un trasferimento di dati personali, come quello oggetto del procedimento principale, effettuato a fini commerciali da un operatore economico stabilito in uno Stato membro, verso un altro operatore economico stabilito in un paese terzo, rientra – come risulta dalla risposta alla prima questione – **nell’ambito di applicazione del RGPD** e nei limiti in cui, d’altro lato, tale regolamento mira in particolare – come emerge dal suo considerando 10 – ad assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche all’interno dell’Unione e, a tal fine, ad assicurare un’applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione delle libertà e dei diritti fondamentali di tali persone con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l’Unione, **il livello di protezione dei diritti fondamentali richiesto all’articolo 46, paragrafo 1, di tale regolamento deve essere determinato in base alle disposizioni dello stesso regolamento, lette alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta.**

Quale livello di protezione?

le garanzie adeguate, i diritti azionabili e i mezzi di ricorso effettivi richiesti da tali disposizioni devono garantire che i diritti delle persone i cui dati personali sono trasferiti verso un paese terzo sul fondamento di clausole tipo di protezione dei dati godano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione da tale regolamento, letto alla luce della Carta. A tal fine, la valutazione del livello di protezione garantito nel contesto di un trasferimento siffatto deve, in particolare, prendere in considerazione tanto le clausole contrattuali convenute tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell'Unione e il destinatario del trasferimento stabilito nel paese terzo interessato quanto, per quel che riguarda un eventuale accesso delle autorità pubbliche di tale paese terzo ai dati personali così trasferiti, gli elementi rilevanti del sistema giuridico di quest'ultimo, in particolare quelli enunciati all'articolo 45, paragrafo 2, di detto regolamento.

Ottava questione

se l'articolo 58, paragrafo 2, lettere f) e j), del GDPR debba essere interpretato nel senso che **l'autorità di controllo competente è tenuta a sospendere o a vietare un trasferimento di dati personali verso un paese terzo effettuato sulla base di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, allorché la suddetta autorità di controllo ritenga che tali clausole non sono o non possono essere rispettate in detto paese terzo e che la protezione dei dati trasferiti richiama dal diritto dell'Unione, in particolare dagli articoli 45 e 46 del RGDP nonché dalla Carta, non possa essere garantita**, oppure nel senso che l'esercizio di tali poteri è limitato ad ipotesi eccezionali.

RISPOSTA: a meno che esista una decisione di adeguatezza validamente adottata dalla Commissione, **l'autorità di controllo competente è tenuta a sospendere o a vietare** un trasferimento di dati verso un paese terzo effettuato sulla base di clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, qualora detta autorità di controllo ritenga, alla luce del complesso delle circostanze proprie di tale trasferimento, che le suddette clausole non siano o non possano essere rispettate in tale paese terzo e che la protezione dei dati trasferiti richiama dal diritto dell'Unione, segnatamente dagli articoli 45 e 46 del RGDP e dalla Carta, non possa essere garantita con altri mezzi, ove il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento stabiliti nell'Unione non abbiano essi stessi sospeso il trasferimento o messo fine a quest'ultimo.

Sulla validità della Decisione 2010/87/UE come modificata da ordine di esecuzione 2016/2297 (c.d. “Decisione CPT”)

Benché tali clausole (SCC) siano **vincolanti per il titolare** del trattamento stabilito nell’Unione **e per il destinatario** del trasferimento di dati personali stabilito in un paese terzo, nel caso in cui abbiano concluso un contratto con riferimento a tali clausole, è pacifico che esse **non possono vincolare le autorità di tale paese terzo**, poiché queste ultime non sono parti del contratto.

A tal riguardo, il considerando 109 del GDPR enuncia che «[l]a **possibilità che il titolare del trattamento (...) utilizzi clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione (...) non dovrebbe precludere ai titolari del trattamento (...) di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari**» e precisa, in particolare, che questi ultimi «dovrebbero essere incoraggiati a fornire garanzie supplementari (...) che integrino le clausole tipo di protezione [dei dati]».

il meccanismo contrattuale previsto dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del RGPD si basa sull'**attribuzione della responsabilità al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento stabiliti nell'Unione e, in subordine, all'autorità di controllo competente**. Incombe pertanto, anzitutto, a tale titolare del trattamento o al responsabile del trattamento verificare, caso per caso, e, eventualmente, in collaborazione con il destinatario del trasferimento, se il diritto del paese terzo di destinazione garantisca una protezione adeguata, alla luce del diritto dell'Unione, dei dati personali trasferiti sulla base di **clausole tipo di protezione dei dati, fornendo, se necessario, garanzie supplementari** rispetto a quelle offerte da tali clausole.

136 Pertanto, il solo fatto che clausole tipo di protezione dei dati contenute in una decisione della Commissione adottata in applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del RGPD, come quelle contenute nell'allegato della decisione CPT, **non vincolino le autorità dei paesi terzi** verso i quali dati personali possono essere trasferiti **non può inficiare la validità di tale decisione.**

Questioni 4, 5, 9 e 10 (Privacy Shield)

- se e in che limiti l'autorità di controllo di uno Stato membro sia vincolata dalle constatazioni contenute nella decisione «Privacy Shield» secondo le quali gli Stati Uniti assicurano un livello di protezione adeguato
- se il trasferimento verso gli Stati Uniti di dati personali sul fondamento delle clausole tipo di protezione dei dati contenute nell'allegato della decisione CPT violi i diritti garantiti dagli articoli 7, 8 e 47 della Carta
- se l'aver istituito il Mediatore menzionato nell'allegato III della decisione «Privacy Shield» sia compatibile con il suddetto articolo 47

La decisione 2016/1250 (Privacy Shield) letto alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, è stata rimessa in discussione, in particolare, sulla base del rilievo che **le ingerenze risultanti dai programmi di sorveglianza fondati sull'articolo 702 del FISA e sull'E.O. 12333 (tra cui PRISM e UPSTREAM) non sarebbero soggette a requisiti che garantiscano, nel rispetto del principio di proporzionalità, un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito dall'articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta**

184 Risulta, pertanto, che **né l'articolo 702 del FISA, né l'E.O. 12333, in combinato disposto con la PPD-28, corrispondono ai requisiti minimi connessi, nel diritto dell'Unione, al principio di proporzionalità**, cosicché non si può considerare che i programmi di sorveglianza basati su tali disposizioni siano limitati allo stretto necessario.

185 In tali circostanze, le limitazioni alla protezione dei dati personali, che derivano dalla normativa interna degli Stati Uniti in materia di accesso e utilizzo, da parte delle autorità pubbliche statunitensi, di tali dati trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti e che la Commissione ha valutato nella decisione «Privacy Shield», **non sono inquadrate in modo da corrispondere a requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli richiesti**, nel diritto dell'Unione, dall'articolo 52, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.

198 Di conseguenza, nel constatare, all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione «Privacy Shield», che gli Stati Uniti assicurano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione verso organizzazioni stabilite in tale paese terzo nell'ambito dello scudo Unione europea-Stati Uniti per la privacy, la Commissione ha disatteso i requisiti di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del RGPD, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta.


199 Ne consegue che l'articolo 1 della decisione «Privacy Shield» è incompatibile con l'articolo 45, paragrafo 1, del RGPD, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta, e che esso è per tale motivo invalido.

200 Poiché l'articolo 1 della decisione «Privacy Shield» è inscindibile dagli articoli da 2 a 6, nonché dagli allegati della medesima, la sua invalidità ha l'effetto di inficiare la validità di tale decisione nel suo complesso.

201 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che la decisione «Privacy Shield» (2016/1250) è invalida.



**COSA FANNO LE GRANDI
COMPAGNIE USA DOPO LA
SENTENZA SCHREMS II?**



Lo strumento principalmente utilizzato per trasferire dati extra SEE sono le cosiddetta “clausole standard” o SCC. In base alla sentenza Schrems II devono essere valutate, caso per caso, perché non sono clausole invalide ex se ma possono diventarlo se le norme del paese terzo non consentano di garantire la necessaria protezione dei dati esclusivamente sulla base delle clausole standard sulla protezione dei dati


Il vaso di Pandora: la reazione delle aziende alla Schrems II

https://noyb.eu/files/web/Replies_from_controllers_on_EU-US_transfers.pdf



Opening Pandora's Box:

How companies addressed our questions about their international data transfers after the CJEU's ruling in C-311/18 - Schrems II



APPLE (SCC)

Privacy Shield is one possible mechanism for meeting requirements regarding the transfer of personal data collected in the EU to outside the EU. **We are, of course, aware** that it was invalidated by the Court of Justice of the European Union in the Schrems II judgment on 16 July. **However, Apple was not subscribed to Privacy Shield and**, in the absence of an adequacy decision (Article 45 GDPR) or a derogation for specific situations (Article 49 GDPR), **relies upon Standard Contractual Clauses** for the international transfer of personal information collected in the European Economic Area, the United Kingdom and Switzerland. We are also aware of the views expressed by the Court in relation to this transfer mechanism and are studying those views together with guidance emerging from data protection authorities in Europe, including the FAQs issued by the EDPB on 24 July.

FACEBOOK (SCC)

Data Policy, which notes, among other things, that one of the core data uses necessary to provide our contractual services is to “[t]o transfer, transmit, store, or process your data outside the EEA, including to within the United States and other countries

If you send personal data to the US, what technical measures are you taking to prevent my personal data from being intercepted by the US government during the transmission? The information requested falls outside the scope of Articles 12 to 15 GDPR (and, for the avoidance of doubt, any other provision of the GDPR). **However, we refer you to Appendix 2 in the Standard Contractual Clauses.**

Vor dem Hintergrund des jüngsten EuGH-Urteils werden wir dazu übergehen, bei Datentransfers von personenbezogenen Daten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und dem Vereinigten Königreich sowie der Schweiz auf Standardvertragsklauseln zurückzugreifen, die gemäß dem Urteil weiterhin einen gültigen Rechtsrahmen für den Datentransfer im Rahmen der DSGVO bilden. Je nach Produkt wurden unsere Kunden und Nutzer über diese Änderungen bereits informiert bzw. werden eine solche Information erhalten, sobald **Standardvertragsklauseln** zur Verfügung stehen.

MICROSOFT (SCC)

Microsoft hat über lange Zeit zwei Mechanismen eingesetzt, um die rechtmäßige Übermittlung von Daten aus Europa in die USA sicherzustellen – Standardvertragsklauseln (SCCs) und den EU-U.S.- Privacy Shield.

Nachdem das Privacy Shield kürzlich für ungültig erklärt wurde, wird sich Microsoft weiterhin auf die **SCCs** als Rechtsgrundlage für die Übermittlungen stützen.

WHATSAPP (???)

WhatsApp did not provide a response to this request.

ZOOM (SCC)

Zoom customers can continue to transfer data to the U.S. from the EEA/UK under the **Standard Contractual Clauses (SCCs)**, available here. Our intention is for all of our customers to have the benefit of the DPA and SCCs whenever they use Zoom. Going forward, however, EU regulators may not consider the SCCs valid unless they are actually signed by both parties. That's why we are also making the presigned SCCs available to any user who wants to sign them. It's your choice whether or not you'd like to sign them, and you can do so at any time.


A hand is shown on the right side of the image, holding a red marker and drawing a red zigzag line on a blue grid background. The zigzag line starts from the left and moves towards the right, with several sharp turns. The background is a blue grid with a white border at the top. The text is overlaid on the blue grid.

I contenuti della PA sui social

Linee-guida Garante 2014

Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati [doc. web n. 3134436]

Il sistema trasparenza



Sito Web PA

Amministrazione
trasparente


Albo Online



Contenuti (con dati personali) dell'albo online



1 gennaio 2011





Grazie per l'attenzione!

Avv. Francesco Paolo Micozzi

www.ot11ot2.it/dfp-organismo-intermedio/progetti/riformattiva